

# **COMUNE DI CASTEGGIO**

*Provincia di Pavia*

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SAGRE**

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 29/11/2016

## **Art. 1 – Oggetto del Regolamento e norme di riferimento**

1. Il presente regolamento è redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 18 ter, comma 1 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" e della DGR n. 5519 del 02.08.2016.

Il Regolamento contiene la disciplina delle sagre sul territorio Comunale. Per sagre s'intendono le manifestazioni temporanee finalizzate alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria, in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre.

2. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, disciplinata dall'articolo 72 della L.R. 6/2010, deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela di consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione.

## **Art. 2 – Programmazione annuale**

I soggetti organizzatori devono comunicare entro il 15 novembre di ogni anno le manifestazioni che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo, al fine di consentire al Comune di redigere, entro il 30 novembre di ogni anno, l'elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nel territorio comunale nell'anno successivo, indicando:

- Denominazione della manifestazione;
- Data e luogo di svolgimento;
- Programma di massima della manifestazione.

Detto elenco, approvato dalla Giunta Comunale, è caricato entro il 15 dicembre di ogni anno dal Comune, sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia.

## **Art. 3 – Elenco delle manifestazioni tradizionali**

Nell'ambito del territorio comunale sono tradizionalmente organizzate manifestazioni, sagre o feste come da seguente elenco:

<b>Data</b>	<b>Manifestazione</b>	<b>Organizzatore</b>	<b>Località</b>
Aprile	Fiera Primaverile	Comune	Piazza Cavour, Piazza Dante, Via Roma, Viale Giulietti
Maggio	Oltrevini	Gestore area fiera	Area fieristica Truffi
Settembre	Fiera Autunnale	Comune	Piazza Cavour, Piazza Dante, Via Roma, Viale Giulietti
Giugno/Luglio	I Venerdì Sera	Pro Loco	Piazza Cavour, Piazza Dante, Via Roma
Novembre	Tartufo e Miele	Gestore area fiera	Area fieristica Truffi
Agosto	Una Mairano da bere	Amici di Mairano	Frazione Mairano

#### **Art. 4 - Modifiche del calendario regionale delle fiere e delle sagre**

1. L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato solo dal Comune, sentite le associazioni di categoria più rappresentative del territorio;
2. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al Comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.
3. La modifica di luogo e/o data dello svolgimento di qualsiasi attività disciplinata dal presente regolamento dopo la stesura del calendario potrà esser autorizzata su istanza motivata del soggetto organizzatore, nel rispetto del presente regolamento.
4. Qualora, per qualsiasi motivo, una manifestazione non venisse svolta, gli organizzatori sono tenuti a presentare una nuova domanda. L'autorizzazione alla modifica di luogo e/o data potrà essere concessa solo ed esclusivamente nel rispetto del presente regolamento fermo restando il divieto di sovrapposizione con le date delle manifestazioni tradizionali.

#### **Art. 5 - Modalità di svolgimento e durata delle sagre**

1. Gli organizzatori delle fiere e delle sagre devono presentare istanza al Comune entro il 31 ottobre di ogni anno.
2. Nel caso in cui la sagra si svolga sul territorio di più comuni, l'organizzatore dovrà presentare l'istanza ad uno dei comuni che farà da capofila per l'espletamento delle pratiche.
3. Le attività connesse alla sagra dovranno terminare, al fine di garantire la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza e limitare il disturbo della quiete pubblica, entro le ore 00.30, salvo deroghe che dovranno essere autorizzate dal Comune.
4. Qualora nell'ambito della sagra siano previsti eventi / manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione/scia, le relative istanze vanno presentate nei termini previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell'effettuazione della sagra, o comunque entro i termini previsti dai singoli regolamenti comunali applicabili.
5. Le manifestazioni potranno svolgersi solo su aree o in locali idonei. Qualora l'area della sagra sia circoscritta dovrà essere dichiarata, dagli organizzatori, la capienza di massimo afflusso contemporaneo di persone;
6. Le manifestazioni che interessano pubblici spettacoli o intrattenimenti sono soggette alle disposizioni previste dall'art. 80 del R.D. 18/06/1931 n. 773 e successive modifiche. Per la verifica della solidità e della sicurezza, del luogo ove si svolge il pubblico spettacolo, si applicano le disposizioni degli articoli 141, 141 bis e 142 del R.D. 6/5/1940 n. 635, e le disposizioni di cui DM 19/08/1996 in materia di prevenzione incendi.
7. A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettuerà le verifiche, anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e

salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione dovrà comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi punti:

- a. Nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture, ecc. gli stessi dovranno possedere requisiti di staticità e conformità alle normative vigenti e dovranno essere certificati da un professionista abilitato.
- b. L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, dovrà essere realizzato a norma di legge e certificato da tecnico abilitato.
- c. Le eventuali linee elettriche aeree dovranno essere ancorate e sorrette da idonei sostegni ad alta resistenza meccanica alla trazione e dovranno essere certificati da un professionista abilitato.
- d. Tutte le eventuali strutture metalliche dovranno essere ancorate a terra.
- e. Gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc. dovranno essere debitamente ed appositamente incanalati e trattati.

#### **Art. 6 - Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti**

1. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il Comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente la sagra.
2. Il Comune può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra. L'utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la sagra potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori della sagra e il Comune.

#### **Art. 7 – Vigilanza e controllo**

1. Le attività di vigilanza e controllo sono in capo alla Polizia Locale, che applica le relative sanzioni, i cui proventi sono incassati dal Comune.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni del regolamento comunale si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

#### **Art. 8 – Norma di rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni regionali in materia.

#### **Art. 9 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'intervenuta esecutività della relativa delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito Internet dell'ente.